



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007, DAALR 116/2014: Provvedimenti contingenti 2015/2016 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva. Modifica DGR 1064 del 30/11/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione Tutela delle risorse ambientali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del dirigente del Servizio Ambiente e agricoltura e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e agricoltura;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. DI APPROVARE, la modifica dei provvedimenti contingenti 2015/2016 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva di cui alla DAALR 116 del 9/12/2014, approvati con DGR 1064 del 30/11/2015, in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007, contenuti nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, i quali provvedimenti sono demandati all'attuazione dei Sindaci mediante propri provvedimenti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Elisa Moroni

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

Il Vicepresidente
(Anna Casini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Legge Regionale n. 7 del 3 Marzo 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica";

Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 dell'8 maggio 2007 "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente";

Delibera di Giunta Regionale n. 1415 del 21/11/2005 "Approvazione del regolamento interno della Giunta Regionale";

Delibera di Giunta Regionale n. 1129 del 9 ottobre 2006 "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs. 351/1999): individuazione della rete di monitoraggio atmosferico regionale ed altri provvedimenti";

Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 26 marzo 2007 "Attuazione decreto legislativo n. 183/2004 relativo all'ozono nell'aria: individuazione dei punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono";

Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12 gennaio 2010 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, articoli 8 e 9";

Delibera di Giunta Regionale n. 1755 del 06/12/2010 "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM₁₀ nell'aria ambiente – Accordo di programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A";

Delibera di Giunta Regionale n. 1304 del 03/10/2011 "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente. Accordo di Programma Regione Marche, Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni di zona A, Autorità Portuale di Ancona – anno 2011/12";

Delibera di Giunta Regionale n. 1610 del 25/11/2011 "DGR n. 1304/2011 - Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente. Accordo di Programma Regione Marche, Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni di zona A, Autorità Portuale di Ancona – anno 2011/12";

Delibera di Giunta Regionale n. 1282 del 10/09/2012 "Provvedimenti contingenti 2012/2013 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera di Giunta Regionale n. 1658 del 9/12/2013 *"Provvedimenti contingenti 2013/2014 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni di zona A di cui alla DACR 52/2007"*;

Delibera di Giunta Regionale n. 1347 del 1/12/2014 *"Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007: Provvedimenti contingenti 2014/2015 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona A. Approvazione schema di Accordo di Programma."*

Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 116 del 9/12/2014 *"Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – articoli 3 e 4"*.

Deliberazione di Giunta Regionale 1064 del 30/11/2014 *"Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007, DAALR 116/2014: Misure contingenti 2015/2016 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva."*

Nota a verbale della seduta di Giunta del 30/11/2015 prot. n. 1182 DE/SC/AEA/NC.

Motivazione

1. La DGR 1064 del 30/11/2015 e la relativa nota a verbale.

Con la DGR 1064 del 30/11/2015 *"Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007, DAALR 116/2014: Provvedimenti contingenti 2015/2016 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva."* sono state approvate appunto tali misure, da attuarsi con provvedimenti dei Sindaci.

Con nota a verbale della seduta di Giunta del 30/11/2015 prot. n. 1182 DE/SC/AEA/NC è stato stabilito, all'unanimità, quanto segue:

"LA GIUNTA APPROVA LA DELIBERA 1064.

Il Presidente ritiene opportuno prevedere limiti meno restrittivi per le emissioni relative alle attività di panificazione e ristorazione.

All'unanimità la Giunta regionale condivide ed incarica il dirigente del Servizio Ambiente e agricoltura di predisporre la deliberazione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno."

Il suddetto art. 21, del Regolamento interno, approvato con DGR 1415 del 21/11/2005, stabilisce, tra l'altro, quanto segue.

"1. La giunta, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 20/2001 e nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 2 e 4 della legge medesima, può assumere determinazioni anche in assenza di proposte di atto. La giunta può altresì adottare determinazioni diverse dalle proposte di atto presentate, mediante l'approvazione di appositi emendamenti o disponendo che le proposte di atto vengano modificate sulla base dell'indirizzo assunto in merito.

2. Le determinazioni della giunta regionale non hanno efficacia esterna se non formalizzate ai sensi dei commi 3 e 4.

3. Le determinazioni della giunta sono riportate nel processo verbale, il cui stralcio, sottoscritto dal segretario della giunta, viene trasmesso al dirigente competente per la predisposizione della relativa proposta di atto, da presentare nella seduta successiva. – omissis-

4. Delle determinazioni della giunta viene fatto riferimento nel documento istruttorio. Le proposte di atto, sottoscritte dal dirigente competente ai sensi del comma 3, devono comunque contenere il parere di cui all'art. 4, comma 4 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e, ove dall'atto derivi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

un impegno di spesa a carico della regione, l'attestazione di cui all'articolo 48 della legge regionale sull'ordinamento contabile della regione. Ove il parere o l'attestazione siano negativi o vi sia richiesta motivata di riesame da parte del dirigente competente, l'atto, nel caso sia già stato adottato, è di nuovo iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva ai fini della sua conferma o dell'eventuale revoca."

2. Misure relative alle attività di panificazione e ristorazione previste nella DGR 1064/2015.

Nell'Allegato A alla DGR 1064/2015, le misure relative alle attività di panificazione e ristorazione sono le seguenti.

"Articolo 6.

Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole)

6.01 Decorrenza e durata.

Le limitazioni alle attività produttive entreranno in vigore, nel territorio di ciascun Comune, il prima possibile, per quei Comuni nei quali non sono già in vigore in quanto non le hanno ordinate lo scorso anno, e dureranno fino al 15 maggio 2016.

Le limitazioni riprenderanno dal 15 settembre 2016, salvo che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 8, nel valutare le risultanze del monitoraggio nel corso del 2015, non abbia riconosciuto che non sia più necessario adottare misure contingenti; la successiva scadenza sarà stabilita con l'eventuale approvazione delle misure 2016-2017.

6.02 Giorni e fasce orarie.

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

6.03 Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti alle attività produttive di cui al presente articolo si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le misure inerenti al traffico, nonché nelle zone industriali e artigianali immediatamente interferenti, cioè quelle immediatamente contigue o prossime, che i Comuni hanno facoltà di individuare.

6.04 - omissis -

6.05 Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.

6.05.1 Prescrizioni e scadenze.

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, site nei luoghi di applicazione di cui all'articolo 6.03, è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno l'80% delle polveri sottili PM₁₀, ed inoltre abbiano predisposte una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Qualora un singolo sistema di abbattimento (per esempio un filtro ad acqua) non garantisca la prestazione sopra richiesta, si dovranno installare due sistemi di abbattimento in serie, in generale di tecnologie diverse, la cui prestazione complessiva soddisfi il suddetto requisito (ad esempio un filtro ad acqua seguito da un filtro elettrostatico).

Per le attività site in zone per le quali, lo scorso anno, non sono state emanate le ordinanze, i due sistemi potranno essere applicati in due tempi: il primo entro marzo 2016 ed il secondo entro marzo 2017. In tal caso fino a marzo 2017 è tollerato che il requisito di abbattimento prescritto non venga soddisfatto per intero.

Per le attività site in zone per le quali, lo scorso anno, sono state emanate le ordinanze, il secondo sistema potrà essere installato entro marzo 2016. In tal caso fino a marzo 2016 è tollerato che il requisito di abbattimento prescritto non venga soddisfatto per intero.

6.05.2 Censimento e controllo.

6.05.2.1 Obblighi dei titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione.

I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione, le quali hanno sede nei luoghi soggetti alle limitazioni di cui al presente atto, ma non compresi nelle precedenti ordinanze, devono comunicare ai Comuni, entro il 15 gennaio 2016, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni: ragione sociale, indirizzo dell'attività, descrizione della combustione di biomasse utilizzata, tipo denominazione commerciale e marca del filtro installato in attuazione del presente provvedimento, efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM₁₀, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di installazione del medesimo, copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi T.U. edilizia, se necessaria.

6.05.2.2 Obblighi dei Comuni.

I Comuni sono obbligati

a) Ad effettuare o aggiornare, entro il 21 marzo 2016, il censimento delle suddette attività produttive, completando l'elenco delle autodichiarazioni pervenute dai titolari delle attività produttive mediante autonome ricerche presso i propri uffici di polizia amministrativa, e a comunicarne le risultanze all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria entro i successivi 30 giorni;

b) ad effettuare, entro il 30 giugno 2016, il controllo sull'avvenuto adeguamento di tutte le attività per le quali non sono pervenute le autodichiarazioni ma che sono state censite dal Comune con autonoma ricerca, nonché di un conveniente numero a campione di quelle per le quali è pervenuta l'autodichiarazione – e ciò ferme restando le ordinarie competenze delle autorità di polizia giudiziaria - e a comunicare all'ufficio regionale competente per la qualità dell'aria, nei successivi 30 giorni, le risultanze del controllo, nonché i provvedimenti ordinatori eventualmente adottati.

6.06 Decorrenza e durata.

Le misure di cui al presente articolo avranno la decorrenza e la durata stabilita per le limitazioni alla circolazione, salvo quanto diversamente specificato nei precedenti commi del presente articolo."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le misure riguardanti le attività di panificazione e ristorazione site nelle aree a rischio elencate nell'Allegato 1 dell'Allegato A, della DGR 1064/2015 ripetono quelle approvate negli anni precedenti, come motivate nella DGR 318 del 19 marzo 2012.

Poiché essenzialmente veniva stabilita la prescrizione prestazionale che tali attività fossero munite di sistemi di filtrazione dei fumi che eliminassero almeno l'80% delle polveri sottili PM₁₀, che molto probabilmente avrebbe costretto le suddette attività ad installare in serie due filtri di diversa tecnologia, la determinazione della Giunta regionale che genera la presente deliberazione può tradursi con una diminuzione della prescrizione prestazionale dei sistemi di filtrazione, portandola ad almeno il 50% delle polveri sottili PM₁₀, la quale prestazione si ritiene possa essere agevolmente conseguita con l'installazione di un solo filtro.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l'adozione della presente Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Guido Muzzi)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e attesta che dalla medesima non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(avv. Cristina Martellini)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(avv. Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A alla DGR n 212 del 30 DIC 2015

REGIONE MARCHE

MODIFICA

**MISURE CONTINGENTI, DI CUI ALLA DGR 1064/2015, IN ATTUAZIONE
DEL PIANO DI AZIONE DI CUI ALLA DACR 52/2007, PER RIDURRE IL
RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLE
CONCENTRAZIONI IN ARIA AMBIENTE DELLE POLVERI SOTTILI PM₁₀ E
DEGLI OSSIDI DI AZOTO NO_x NEI COMUNI DELLA ZONA COSTIERA E
VALLIVA DI CUI ALLA DAALR 116/2014**

7

Modifica dell'art. 6 dell'Allegato A alla DGR 1064 del 30/11/2015

Al comma 6.05.01, le parole "l'80%" sono sostituite dalle parole "il 50%".